Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Giovedì, 13 marzo 1930 - Anno VIII** — **Numero 60**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*; via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli Atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno (edizione normale), che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 3° del volume VI della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 1929.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Mostra d'arte giapponese » in Roma.

Con decreto 19 febbraio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 27 detto mese, al registro n. 2 Finanze, foglio n. 340, è stata autorizzata, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra d'arte giapponese che avrà luogo a Roma nel mese di aprile 1930-VIII.

(1341)

Autorizzazione a promuovere la « Mostra del lattante » in Bolzano.

Con decreto 27 febbraio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo detto anno, al registro n. 3 Finanze, foglio n. 24, la Commissione ordinatrice del II Congresso nazionale di nipiologia è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra del lattante, annessa al Congresso stesso, che avrà luogo a Bolzano dal 29 al 31 maggio 1930-VIII.

(1342)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 379.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1930, n. 124.

Modificazioni alla tassa di consumo sul caffè ed alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 dell'allegato *A* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, che istituì la tassa di consumo sul caffè, e 1 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1533, modificato dal R. decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 14 settembre 1924, numero 1372;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diritto complessivo per quintale che si riscuote all'atto della importazione del caffè e comprensivo del dazio doganale, dell'aggio e della tassa di consumo, è fissato nella seguente misura:

lire 1600 per il caffè in grani ed in pellicole proveniente da Paesi ammessi al trattamento doganale convenzionale;

lire 1760 per il caffè in grani ed in pellicole proveniente da Paesi ai quali si applica la tariffa generale;

lire 2464 per il caffè tostato.

Art. 2.

L'imposta sulla fabbricazione della cicoria e di ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffè è portata a lire 560 il quintale.

Nella stessa misura è riscossa la sopratassa di fabbricazione sui surrogati di caffè importati dall'estero.

Art. 3.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga caffè naturale o tostato, surrogati del caffè nei magazzini o depositi non vincolati alla finanza dovrà farne denuncia all'autorità finanziaria locale entro cinque giorni dalla data suddetta.

Potrà essere omessa la denuncia per i magazzini o depositi nei quali si trovino non più di Kg. 50 di caffè e di Kg. 100 di surrogati del caffè.

Alla riscossione del supplemento dei diritti provvederanno gli intendenti di finanza con atto di ingiunzione nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale, in base ai verbali di accertamento delle quantità di caffè, surrogati del caffè esistenti nei depositi e magazzini all'atto dell'applicazione del presente decreto.

In linea eccezionale e sempre che concorrano, a giudizio degli intendenti di finanza, speciali circostanze, essi potranno accordare dilazioni al pagamento di detto supplemento per un termine non superiore ad un mese.

Art. 4.

La mancata od inesatta denuncia dei prodotti esistenti nei magazzini di cui all'art. 3 è punita con una pena pecuniaria nella misura del triplo della differenza dei diritti dovuti sulle quantità non denunciate.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 79. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 380.

REGIO DECRETO 12 marzo 1930, n. 125.

Ripristino della libertà di commercio dei cambi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, che autorizza il Governo del Re a prendere provvedimenti aventi forza di legge in materia di cambi;

Ritenuto che l'attuale situazione economica e monetaria rende superfluo ogni vincolo sul commercio dei cambi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il commercio dei cambi con l'estero è libero.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel Nostro decreto 10 giugno 1926, n. 942, e quelle emanate per la sua applicazione con i decreti Ministeriali in data 11, 19 e 20 giugno e 2 luglio 1926.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 80. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 381.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 120.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale pro Ospedale civile Vito Fazzi di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale la Commissione esecutiva della tombola nazionale pro Ospedale civile Vito Fazzi di Lecce chiede che le vengano accordate le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato;

Considerati gli scopi benefici perseguiti dall'iniziativa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della tombola nazionale pro Ospedale civile Vito Fazzi di Lecce sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 74. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 382.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2431.

Modifiche alla composizione della Commissione centrale per i collaudi in appello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'opportunità di completare e integrare la composizione della Commissione centrale per i collaudi in appello;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le finanze, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione pei collaudi in appello, indicata nell'articolo 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, è composta di funzionari tecnici delle varie Amministrazioni e rappresentanti delle Forze armate, nonchè di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e di un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

A modificazione dell'art. 1 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, il numero e il grado o la qualità dei componenti della Commissione predetta sono stabiliti come appresso:

a) un tenente generale commissario del Regio esercito o della Regia marina, presidente;

b) un maggior generale commissario del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica, o console generale della M. V. S. N., vice presidente;

c) sei colonnelli, preferibilmente tecnici, di cui due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica, uno della Regia guardia di finanza ed uno (console) della M. V. S. N., membri effettivi;

d) due rappresentanti designati dal Ministro per le corporazioni, membri effettivi;

e) un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori da questa designato per il tramite del Ministero delle corporazioni, membro effettivo;

f) un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, da questa designato per il tramite del Ministero delle corporazioni, membro effettivo;

g) sei tenenti colonnelli tratti dalle varie Forze armate, come i colonnelli, membri supplenti.

Quando il giudizio in appello contro le decisioni delle Commissioni di primo collaudo debba vertere su forniture di generi alimentari, parteciperà alle sedute della Commissione centrale il rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori o quello della Confederazione generale fascista dell'industria, secondo che il presidente della Commissione centrale giudichi del caso, in relazione alla materia che forma oggetto della controversia.

Quando, invece, il giudizio in appello debba riferirsi a forniture di materiali di vestiario, equipaggiamento ed affini, parteciperà alle sedute della Commissione centrale il rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorrono sei dei suoi componenti, compreso il presidente.

Circa la nomina e il funzionamento della stessa Commissione centrale valgono le altre norme del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, non modificate dal presente articolo e dal seguente.

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, è sostituito dal seguente:

« Il presidente, il vice presidente e tutti i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la guerra, su designazione dei Ministeri interessati e sentite la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e quella generale dell'industria italiana, per i membri alle loro dipendenze ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI — ROCCO — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 58. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1930.
Nomina del liquidatore del Consorzio obbligatorio per l'industria ed il commerco dei marmi di Carrara e di Fivizzano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio per l'industria e il commercio dei marmi di Carrara;

Ritenuta la necessità di procedere, entro il più breve termine, alla liquidazione del Consorzio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Guido Letta, vice prefetto, è nominato liquidatore del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo grezzo e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

Art. 2.

A liquidazione ultimata, il liquidatore dovrà depositare gli atti relativi presso l'ufficio del Consiglio dell'economia di Massa.

Art. 3.

Le spese inerenti alla liquidazione del soppresso Consorzio graveranno sul bilancio del Consorzio stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(1371)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1930.
Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, relativo alla soppressione del Consorzio obbligatorio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara e di Fivizzano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio per l'industria e il commercio dei marmi di Carrara;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando resteranno in vigore i contratti di esclusività stipulati dal soppresso Consorzio obbligatorio fra gli industriali e i commercianti del marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano, l'esportazione del marmo dai detti Comuni verso i paesi e zone vincolate in forza di tali contratti avrà luogo unicamente per il tramite del liquidatore del Consorzio.

Le ordinazioni provenienti da paesi o zone vincolate saranno equamente distribuite dal liquidatore fra le ditte già consorziate, tenendo conto della preferenza delle ditte committenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(1370)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. Z-32.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Zorovich Giovanni fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Zorovich Giovanni fu Giovanni e della Marinzulich Nicolina, nato a Neresine il 1° gennaio 1900 e residente a Neresine, via V. Emanuele, 254, di condizione commerciante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zorovich in « Menesini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Camalich Elisa fu Eugenio e di Canaletich Maria, nata a Neresine il 14 febbraio 1906; ed alle loro figlie nate a Neresine: Emma, il 20 agosto 1926; Lorna, il 29 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(547)

N. I-99.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Jurinovich Luigi di Luigi;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Jurinovich Luigi di Luigi e della Maria Predonzan, nato a Sansego il 7 agosto 1902 e residente a Sansego, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Jurinovich in « Giurini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(548)

N. T-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Toich Antonio fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Toich Antonio fu Antonio e della fu Camalich Maria, nato a Smergo di Cherso il 1° maggio 1872 e residente a Smergo di Cherso, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Toich in « Toini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sintich Caterina di Antonio fu Sovich Antonia, nata a Smergo di Cherso il 3 febbraio 1880; ed ai loro figli nati a Smergo di Cherso: Maria, l'11 gennaio 1907; Antonia, il 18 settembre 1909; Domenico, il 27 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(549)

N. R-78.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Raunich Giovanni fu Matteo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Raunich Giovanni fu Matteo e della fu Ribarich Lucia, nato a Dologna di Pinguente il 29 ottobre 1884 e residente a Rovigno, via San Vito, 11, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Raunich in « Ranieri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bassich Maria fu Nicolò e fu Rocco Maria, nata a Rovigno il 7 febbraio 1890; ed ai loro figli nati a Rovigno: Arge, il 9 settembre 1911; Rubino, il 10 agosto 1922; Ione, il 27 marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(550)

N. P-155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Paulovich Mario di Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Parenzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Paulovich Mario di Giovanni e della Maria Zar, nato a Villanova di Parenzo il 25 marzo 1906 e residente a Villanova di Parenzo, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Paulovich in « Di Paoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(552)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 3 marzo 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:
On. ing. Pietro Paolo Terenzio Chiesa a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Bolzano.
Franco di Ciaula a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Reggio Calabria.
Dott. Francesco Turola a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Udine.
Francesco Bloise a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Pistoia.
Agr. Alfredo Lodetti a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Bergamo.
Andrea Cilento a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Frosinone.
Antonio Aghemo a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Pavia.

Roma, 4 marzo 1930 - Anno VIII

(1321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 56.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.72	Belgrado	33.75
Svizzera	369.65	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.848	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.105
Spagna	235.36	Russia (Cervonetz)	80 —
Belgio	2.663	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.105
Praga	56.61	Rendita 3.50 %	67 —
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61.40
Peso Argentino Oro	16.225	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.105	Consolidato 5 %	79.725
New York	19.093	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.96	I Serie	74.375
Oro	368.40	II Serie	73.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	63487 78058	695 — 50 —	Guaraglia Ester fu Giovanni, nubile, dom. a Genova. — Con usufr. vitalizio a Dellepiane *Elena - Teresa* fu Carlo, ved. di Guaraglia Giovanni Battista dom. a Genova.	Intestate come contro, con usuf. vitalizio a Dellepiane *Teresa-Elena* fu Carlo, ved., ecc., come contro.
» »	63486 78058	695 — 50 —	Garaglia Gildo fu Giovanni, dom. a Genova.	
» »	63488 78056	695 — 50 —	Garaglia Gemma fu Giovanni, moglie di Repetto Eliseo fu Angelo, dom. a Genova.	
»	402553	65 —	Sorgente *Amalio* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cellole, fraz. del Comune di Sessa Aurunca (Caserta).	Sorgente *Malio* di Antonio, minore ecc., come contro.
»	245758	465 —	Gadda *Giovanni* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Ortolani Barbara, ved. di Gadda Luigi, dom. in Milano.	Gadda *Gianni* fu Luigi, minore ecc., come contro.
»	280990	25 —	Gadda *Giovanni* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Ortolani Barbara di *Angelo*, ved. Gadda, dom. in Milano.	Gadda *Gianni* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Ortolani Barbara fu *Giuseppe*, ved. ecc., come contro.
»	35845	175 —	Gadda *Giovanni* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Ortolani Barbara fu Giuseppe, ved. Gadda, dom. a Milano.	Gadda *Gianni* fu Luigi, minore ecc., come contro.
»	397253	3150 —	Montano Claudia di *Marcello*, moglie di Rossi Vincenzo, dom. in Albenga (Genova).	Montano Claudia fu *Ernesto, minore sotto la curatela del marito* Rossi Vincenzo, dom. come contro.
3.50 %	573737	1295 —	Garelli-Colombo *Augusta* del Conte Pietro, nubile, dom. in Torino, con usufr. a Buglione di Monale Gennarina fu Augusto, moglie di Garelli-Colombo Conte Pietro, dom. a Torino e come dote costituita alla titolare futura sposa di Asinari *dei Marchesi* di Bernezzo Vittorio fu Giacomo.	Garelli-Colombo *di Cuccaro Maria - Augusta - Alfonsina - Cecilia - Concetta*, nubile, dom. a Torino, con usufr. a Buglione di Monale Gennarina fu Augusto, moglie di Garelli-Colombo Conte Pietro, dom. a Torino e come dote costituita alla titolare futura sposa di Asinari *Rossillon* di Bernezzo Vittorio fu Giacomo.
» »	794076 794075	45.50 136.50	Torniamenti *Giuseppino* fu Paolo. minore sotto la p. p. della madre Borsani Bambina, ved. di Torniamenti Paolo, dom. a Varese (Como). La prima rendita è con usufr. vitalizio a Borsani Bambina di Giuseppe.	Torniamenti *Giuseppe-Vito* fu Paolo, minore ecc. come contro. La prima rendita è con usufr. vitalizio come contro.
Buono del Tesoro quinquennale 13ª emissione	51	Cap.le 1500 —	*Sisimo* Gaetano fu Giovanni	*Sisinno* Gaetano fu Giovanni.
Cons. 5 %	330938	205 —	Florentino *Nicola* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Casalaspro Rosa fu Vito, ved. di Florentino Michele, dom. ad Accettura (Potenza).	Florentino *Vito-Nicola* fu Michele, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	99036 99037	25 — 25 —	Guglioso Antonino Guglioso Giuseppe } fu Francesco, dom. a Tusa (Messina); con usufr. vitalizio a Turrisi *Francesca*, dom. a Tusa (Messina).	Intestate come contro, con usufr. vitalizio a Turrisi *Maria-Francesca*, dom. come contro.
» »	401905 401906	27.525 — 5.985 —	Prole nascitura maschile di Grifeo Giorgio fu Salvatore, dom. a Napoli; col vincolo di devoluzione a favore di Grifeo *Valdetta* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ruffo Eleonora o Nora fu Beniamino, ved. in prime nozze di Grifeo Carlo e moglie in seconde nozze di Chedeville Edmond, e con usuf. vitalizio a Grifeo Giorgio fu Salvatore.	Intestata come contro; col vincolo di devoluzione a favore di Grifeo *Elena-Valdetta* fu Carlo, ecc., come contro.
Cons. 5 % (Littorio)	14379 14380	585 — 585 —	Zuccaro *Giuseppe-Benedetto* fu Giuseppe, domic. in Catania.	Zuccaro *Benedetto-Giuseppe* fu Giuseppe, domic. in Catania.
Cons. 5 %	273063	330 —	Ripamonti Carlo fu *Giacomo*, minore sotto la tutela di Macchi Ercole fu Francesco, dom. a Milano, con usufr. vitalizio a Macchi *Clementina* fu Francesco, ved. di Ripamonti *Giacomo* interdetta sotto la tutela di Macci Ernesto fu Francesco.	Ripamonti Carlo fu *Giovanni-Giacomo*, minore ecc., come contro; con usufr. vitalizio a Macchi *Elisa* fu Francesco, ved. di Ripamonti *Giovanni-Giacomo*, interdetta, ecc. come contro.
Cons. 5 % (Littorio) »	32593 32594	100 — 100 —	Solimena *Maria* Solimena *Vittoria* } di Amerigo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Solimena *Maria-Vittoria* Solimena *Maria-Vittoria e Giuliana* } di Amerigo, minori ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1289)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.